



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di Parma

DISCIPLINARE PER LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE DA PARTE DEI PARTITI, DELLE LISTE E DEI MOVIMENTI
DURANTE LE ELEZIONI E LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE



Sommario

Art. 1 - Finalità del documento	pag. 1
Art. 2 - Propaganda istituzionale.....	pag. 1
Art. 3 - I comizi e le riunioni di propaganda elettorale	pag. 2
Art. 4 - Disciplina dell'utilizzo dei locali	pag. 3
Art. 5 - Priorità nelle richieste dell'utilizzo locali	pag. 4
Art. 6 - Propaganda elettorale ed occupazione di suolo pubblico nei giorni feriali	pag. 4
Art. 7 - Disciplina dell'utilizzo degli spazi pubblici durante fiera/mercato	pag. 5
Art. 8 - Modalità di svolgimento dei comizi elettorali.....	pag. 6
Art. 9 - Modalità di richiesta per lo svolgimento dei comizi elettorali	pag. 6
Art. 10- Costi per la concessione della piazza	pag. 7
Art. 11- Precedenza su altre manifestazioni.....	pag. 7
Art. 12- Volantinaggio	pag. 8
Art. 13- Affissione stampati, giornali murali, manifesti.....	pag. 8
Art. 14- Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili, luminosa o figurativa	pag. 12
Art. 15- Propaganda elettorale tramite chiamate telefoniche, email, mms o sms.....	pag. 13
Art. 16- Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.....	pag. 15
Art. 17- Divieti ed obblighi particolari	pag. 15
Art. 18- Disposizioni finali e transitorie	pag. 16





Art. 1

Finalità del documento

Il presente documento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Traversetolo mette a disposizione i luoghi dove effettuare i comizi elettorali durante le campagne elettorali per l'elezione:

1. dei rappresentanti alla Camera dei Deputati;
2. dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
3. dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo;
4. del Presidente e del Consiglio della Regione Emilia-Romagna;
5. del Sindaco e del Consiglio del Comune di Traversetolo;
6. per le consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo Statuto Comunale.

Disciplina inoltre, più in generale, le modalità di svolgimento delle attività di propaganda elettorale in conformità alle disposizioni emanate dalle varie norme in materia. La finalità è garantire che il confronto politico si svolga in una clima di serena e civile dialettica democratica, nell'assoluto rispetto delle regole.

Art. 2

Propaganda istituzionale

Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi dell'Ente. Come è noto l'art. 9, comma 6, della legge 22/02/2000 n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Secondo l'orientamento espresso dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale può infatti essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l'attività di comunicazione sia caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: "impersonalità" e "indispensabilità".

Pertanto solo la presenza di entrambe queste caratteristiche rende legittima l'attività di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale.

Quanto all'impersonalità, il divieto persegue lo scopo di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale "personalizzata", che consenta all'Amministrazione cd. "uscente" di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività di tipo propagandistico. A tal fine, l'utilizzo del logo dell'ente costituisce un indizio di illegittimità della comunicazione realizzata: la comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, allorquando sia indispensabile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, deve essere assolutamente neutrale. Si ritiene pertanto che l'utilizzo del logo proprio dell'ente debba essere accuratamente monitorato dall'organo collegiale che si identifica nello stesso al fine di impedire che il medesimo venga utilizzato, anche da singoli soggetti politici, per attività di tipo propagandistico.

Quanto all'indispensabilità, detto canone va associato all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative. In altri termini, durante il periodo elettorale potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili (i cui effetti, dunque, risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale).

Quindi, sono da ritenersi ammesse tutte quelle comunicazioni che possiedono in sé un contenuto strettamente istituzionale o quelle connesse alle attività che devono necessariamente accompagnare le funzioni, iniziative e servizi, dirette a garantire l'operatività delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel precitato articolo 9 l'ampiezza dei concetti nasce dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui



doveri di equilibrio e di correttezza degli Amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate. Tali criteri di “equilibrio e correttezza” devono ritenersi estesi all’operato degli uffici della Pubblica Amministrazione a prescindere dall’intervento diretto o meno degli Amministratori, con particolare riguardo alla comunicazione di attività che vedano coinvolti candidati (Circolare del Ministero dell’Interno n. 20/2005 e segg.). In relazione a tale disciplina il successivo art. 13 della legge 28/2000 ha disposto l’abrogazione dell’art. 5 della legge 515/1993 e, implicitamente, anche dell’art. 29 comma, 6 della legge 81/1993, i quali, con formulazione identica, vietavano alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda ancorché inerenti alla loro attività istituzionale, nei 30 giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

Si premette che l’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle consultazioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempreché, a tal fine, non vengano utilizzati i mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze. Da ciò discende che rientrano nel divieto di propaganda elettorale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa.

Non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi. Tenuto conto di quanto sopra esposto è evidente che l’attività dell’Ufficio Comunicazione dell’Ente non debba essere volta, né in modo diretto, né indiretto, a promuovere la candidatura di un esponente politico, ancorché il candidato dovesse essere il Sindaco, un Assessore o un Consigliere.

Art. 3

I comizi e le riunioni di propaganda elettorale

Ai sensi dell’art. 7 L. 130/75 e dell’art. 18 TULPS le riunioni elettorali che si tengono a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni non hanno bisogno di preventivo avviso al Questore. A meri fini organizzativi, è richiesta comunicazione preventiva del luogo e dell’orario di svolgimento dei comizi al Sindaco quale Ufficiale di Governo, almeno tre giorni prima della data dell’evento.

Durante i comizi o le riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti che riproducano la voce dell’oratore o riproducano discorsi, motti o inni registrati. Le apparecchiature di amplificazione possono essere fisse o montate su apposito veicolo fermo (par. 25 Circolare Mininterno 08/04/80 n°1943/V).

Durante il comizio è consentito affiggere manifesti sul palco che rendano identificabili gli oratori; finito il comizio questi dovranno essere tempestivamente rimossi.

A partire dalle ore 24 del giorno antecedente a quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti anche nelle apposite plance (art. 9 L. 212/56).

VIOLAZIONI:

- *art. 9 L. 212/56 - realizzare comizi nei giorni vietati, depenalizzata da art. 15 L. 515/93, sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, la competenza è del Prefetto.*



Art. 4 **Disciplina dell'utilizzo dei locali**

In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 515/1993, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale (o dei candidati ammessi alle elezioni suppletive del Senato o dei partiti o gruppi politici di rispettiva appartenenza), in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Il Comune di Traversetolo metterà a disposizione:

- ✓ le sale della Corte Civica B. Agresti (Sala delle Colonne e Sala Consiglio) nelle seguenti fasce orarie: ore 09:00-12:00, 15:00-19:00 e 21:00-23:00 e l'impianto microfonico e di amplificazione portatile di proprietà del Comune.

L'utilizzo delle sale indicate per un massimo di ore due è pari alla tariffa forfetaria di € 50,00 (a carico dei richiedenti (fatti salvi eventuale aggiornamenti dell'importo da apportarsi con atto deliberativo di Giunta Comunale), per il periodo di tempo che va dal giorno di convocazione dei comizi elettorali sino alle ore 24 del giorno del giorno precedente la data della consultazione. Il pagamento, da effettuarsi il giorno stesso della prenotazione della sala, dovrà avere luogo presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Il Responsabile Servizi Culturali provvederà all'attuazione della presente decisione con i richiedenti.

L'utilizzo dell'impianto microfonico e di amplificazione durante i comizi da svolgersi sul pianerottolo antistante l'ingresso della sede municipale a carico dei richiedenti è pari alla tariffa forfetaria di € 15.00 (quindici) (fatto salvo eventuale aggiornamento dell'importo con atto deliberativo di Giunta Comunale), per il periodo di tempo che va dal giorno di convocazione dei comizi elettorali sino alle ore 24 del giorno antecedente la data del voto, stabilendo che il pagamento dovrà aver luogo all'atto della prenotazione dell'impianto stesso, presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Le istanze dovranno essere presentate almeno tre giorni prima della data interessata (non computando a tal fine il giorno della manifestazione stessa). Le richieste, effettuate indicando il nominativo del responsabile dell'iniziativa, dovranno essere presentate utilizzando appositi moduli disponibili anche online nel sito istituzionale del Comune. I moduli debitamente compilati e sottoscritti potranno essere presentati *brevi manu* all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico dell'ufficio, a mezzo fax o posta elettronica certificata. A cura dell'Ufficio Elettorale verrà data comunicazione della concessione della sala al richiedente ed alle forze dell'ordine territorialmente competenti. All'interno del modulo i richiedenti dovranno dichiarare di avere preso visione delle disposizioni contenute nel presente atto. Al momento della presentazione l'addetto al protocollo provvederà immediatamente ad apporre sull'istanza che resterà all'Ente, nonché sulla copia ricevuta dal presentatore, la data e l'orario di acquisizione agli atti.

L'accettazione delle richieste è subordinata alla non contemporanea utilizzazione istituzionale delle sale e degli impianti di cui trattasi da parte dell'Ente. Le richieste verranno valutate in ordine di presentazione cronologica ed al riguardo farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune; le sale e l'impianto microfonico verranno concessi seguendo lo stesso ordine cronologico.

In caso di più richieste per la medesima sala presentate contemporaneamente, si terrà conto sia dell'ordine cronologico di presentazione, sia del grado di utilizzo da parte di uno stesso partito o movimento in modo da rispettare quanto disposto dall'art. 19 legge 515/93 circa l'obbligo di mettere a disposizione i locali comunali dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale "in misura eguale tra loro".

L'utilizzo della sala non verrà consentito prima delle ore 9:00 e non potrà protrarsi oltre alle ore 23:00. Fra l'utilizzo di un partito o gruppo politico e l'altro sarà osservato un intervallo di almeno 30 minuti.



Art. 5

Priorità nelle richieste dell'utilizzo locali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e fino alle ore 24 del giorno antecedente alla data delle elezioni le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 4, hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo delle sale predette.

Art. 6

Propaganda elettorale ed occupazione di suolo pubblico nei giorni feriali

Gli spazi pubblici da destinare in via prioritaria alle attività di propaganda da svolgersi nei giorni feriali, mediante occupazione di suolo pubblico, sono individuati in: Piazza V. Veneto, sono numerati dall'1 all'8 come da planimetria allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale. Altre piazze/vie potranno essere concesse qualora non comportino problemi alla viabilità, all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o disturbo alla quiete pubblica.

Procedura per chiedere l'occupazione di suolo pubblico:

- ✓ la richiesta va presentata almeno 10 giorni prima della data dell'evento, se finalizzata alla raccolta firme va presentata almeno 3 giorni prima;
- ✓ le domande pervenute oltre il termine indicato, verranno prese in considerazione solo in caso di spazi rimasti liberi;
- ✓ sono esenti da imposta di bollo così come previsto dall'articolo 27-ter dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, le seguenti occupazioni di suolo pubblico:
 - raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto (tavolo, sedie, gazebo);
 - raccolta di firme in occasione di campagne referendarie e petizioni con banchetto (tavolo, sedie, gazebo) (legge 25/05/1970, n. 352);
 - propaganda elettorale (tavolo, sedie, gazebo);
- ✓ gli spazi verranno assegnati in base all'ordine di arrivo delle richieste al protocollo generale del Comune;
- ✓ l'istanza dovrà essere redatta su specifico modulo reperibile nel sito istituzionale dell'Ente o presso l'Ufficio Protocollo ed inviate a mezzo PEC;
- ✓ le concessioni di suolo pubblico rilasciate verranno comunicate agli interessati a mezzo PEC e trasmesse per conoscenza alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense ed alla locale Stazione dei Carabinieri;
- ✓ la domanda per propaganda elettorale può essere presentata da un rappresentante della forza politica/lista;
- ✓ ogni forza politica potrà richiedere un singolo spazio; qualora gli spazi non fossero sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, le forze politiche appartenenti ad una medesima coalizione dovranno condividere lo spazio assegnato.

Modalità allestimento spazio in concessione:

- ✓ lo spazio assegnato può essere allestito con gazebo ed essere utilizzato per le forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale e l'esposizione di materiale informativo cartaceo, video, informatico ed altri prodotti di comunicazione;
- ✓ eventuali ombrelloni o gazebo solari devono essere privi di ancoraggi a terra. Tali strutture non devono presentare "raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche", mentre "le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo" (Circolari del Ministero dell'Interno n. 41 del 14/03/2006 e n. 48 del 20/03/2006);



- ✓ durante l'occupazione di suolo pubblico non è consentito l'utilizzo di impianti di amplificazione e/o megafoni;
- ✓ l'occupazione di suolo pubblico è valida per le giornate indicate per la durata massima di tre ore per ogni richiedente;
- ✓ l'area concessa dovrà essere liberata da ogni ingombro e opportunamente pulita ripristinando lo stato iniziale del luogo;
- ✓ il concessionario è direttamente responsabile dello svolgimento dell'attività svolta e di eventuali danni comunque provocati nel corso dell'occupazione;
- ✓ ogni occupazione non dovrà in nessun caso essere di intralcio al traffico pedonale e alle attività commerciali e non dovrà essere svolta nessuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande.

Concomitanza con comizi elettorali:

- ✓ le attività politiche effettuabili nello spazio in concessione devono essere sospese da un'ora prima dell'inizio di eventuali comizi elettorali, fino ad un'ora dopo il termine degli stessi;
- ✓ è possibile, durante eventuali comizi elettorali, occupare altro spazio ad una distanza minima di 100 metri dal luogo in cui gli stessi si svolgeranno. Questa opzione va chiaramente indicata nella richiesta dello spazio pubblico e verrà valutata dal punto di vista della viabilità, ordine pubblico, pubblica sicurezza o disturbo alla quiete pubblica.

Art. 7

Disciplina dell'utilizzo degli spazi pubblici durante fiera/mercato

Sono individuati i seguenti spazi da adibire a propaganda elettorale durante il mercato domenicale/fiera:

- 1) n. 11 spazi in Piazza Vittorio Veneto per l'allestimento di un banchetto elettorale ciascuno di m. 3 x 3 come da planimetria allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) n. 3 spazi dislocati in Piazzale Europa al fine della sosta di camper/pullman, rispettivamente di m. 3x8, 3X12 e 3x12 come da planimetria allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale.

Nel mese di propaganda elettorale (30 giorni antecedenti il giorno della votazione, escluso il giorno immediatamente precedente la domenica di voto, in cui la campagna elettorale è vietata ai sensi di legge) verrà data priorità nell'assegnazione degli spazi sopraindicati ai partiti politici rispetto alle associazioni di volontariato nell'osservanza delle seguenti disposizioni:

Procedura per chiedere l'occupazione di suolo pubblico:

- ✓ le concessioni di suolo pubblico rilasciate verranno comunicate agli interessati via PEC e trasmesse per conoscenza alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense ed alla locale Stazione dei Carabinieri; nel caso lo spazio non venga occupato, questo rimane libero e non occupabile da altri per l'intera giornata;
- ✓ la domanda per propaganda politica/elettorale può essere presentata da un rappresentante della forza politica/lista;
- ✓ ogni forza politica potrà richiedere un singolo spazio; qualora gli spazi non fossero sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, le forze politiche appartenenti ad una medesima coalizione dovranno condividere lo spazio assegnato;
- ✓ ogni singola forza politica non può richiedere il contemporaneo utilizzo sia di un banchetto che di uno spazio camper/pullman.



Modalità allestimento spazio in concessione:

- ✓ L'occupazione di suolo pubblico è valida per le giornate indicate per la durata del mercato/fiera. Sono fatti salvi i vigenti regolamenti comunali per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di disciplina tributo comunale rifiuti e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Art. 8

Modalità di svolgimento dei comizi elettorali

Il Comune di Traversetolo per lo svolgimento di comizi all'aperto individua il seguente spazio pubblico collocato in zona centrale del capoluogo da destinare in via prioritaria alle attività di propaganda elettorale svolte mediante l'occupazione di suolo pubblico e lo svolgimento di manifestazioni politiche:

Piazza Vittorio Veneto

L'area individuata non potrà essere oggetto dell'utilizzo di cui trattasi la domenica dalle ore 07:00 alle ore 17:00, in quanto zona interessata dallo svolgimento del mercato settimanale.

Art. 9

Modalità di richiesta per lo svolgimento dei comizi elettorali

L'istanza per lo svolgimento dei comizi elettorali in luogo pubblico, potrà essere presentata *brevi manu* al protocollo generale del Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico dell'ufficio, a mezzo fax o posta elettronica certificata. A cura dell'Ufficio Elettorale verrà data comunicazione dello svolgimento del comizio alle forze dell'ordine territorialmente competenti.

La richiesta dovrà essere presentata su apposito modulo disponibile nel sito istituzionale dell'Ente, almeno tre giorni prima dell'evento (non computando a tal fine il giorno della manifestazione stessa); nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata del comizio stesso, la durata non potrà eccedere l'ora. Al momento della presentazione l'addetto al protocollo provvederà immediatamente ad apporre sull'istanza che resterà all'Ente, nonché sulla copia ricevuta dal presentatore, la data e l'orario di acquisizione agli atti.

In caso di ricezione contemporanea di più richieste per la messa a disposizione della piazza, si dovrà tenere conto sia dell'ordine cronologico di presentazione, sia del grado di utilizzo da parte di uno stesso partito o movimento in modo da rispettare quanto disposto dall'art. 19 legge 515/93 circa l'obbligo di mettere a disposizione i locali comunali dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale "in misura eguale tra loro".

Non saranno concesse autorizzazioni allo svolgimento di comizi e di manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale nella giornata del Santo Patrono e nelle festività laiche e religiose individuate a norma di legge.

Nelle piazze dove si tengono i comizi è ammessa, a norma di legge, la predisposizione di banchetti/gazebo da parte degli organizzatori del comizio stesso per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

Ogni partito o gruppo politico non potrà prenotare per il medesimo giorno la piazza e le sale messe a disposizione, come nel medesimo giorno non potranno essere presentate istanze che riguardino più giorni di utilizzo della piazza di cui trattasi.



Il comizio prenotato e non iniziato entro l'ora assegnata potrà svolgersi ugualmente solo in mancanza di prenotazioni successive da parte degli altri partiti o raggruppamenti politici.

Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo delle aree individuate, l'Ufficio Elettorale provvederà a limitare equamente i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso.

Verrà data priorità ai comizi tenuti dai presidenti, vice presidenti, segretari e vice segretari nazionali di partito, nonché agli oratori che rivestono in seno ai gruppi politici cariche di rilievo nazionale.

Non è possibile autorizzare nella stessa località, anche se in luoghi diversi, comizi concomitanti. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, assicurando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo quantificato in un minimo di 30 minuti.

Durante i comizi, nella zona interessata, è vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.

E' vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.

L'area interessata ai comizi sarà concessa compatibilmente con le altre attività già programmate in precedenza dall'Ente.

E' opportuno siano evitati comizi elettorali in concomitanza allo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

Art. 10

Costi per la concessione della piazza

La piazza di cui all'art. 8 identificata per lo svolgimento dei comizi, verrà concessa a titolo gratuito.

Art. 11

Precedenza su altre manifestazioni

Durante il periodo di campagna elettorale, cioè a decorrere dal 30° giorno antecedente sino alle ore 24 del venerdì precedente la data delle elezioni, le richieste dei soggetti di cui al presente Regolamento hanno la precedenza su qualsiasi altra richiesta di utilizzo della piazza suindicata anche se presentate precedentemente.

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 212/1956 e 130/1975, in tema di propaganda elettorale.

In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve riguardare esclusivamente l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono quindi costituire propaganda concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annuncianti o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.



Art. 12 Volantinaggio

L'art. 6 L. 212/56 prevede che a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni elettorali è vietato il lancio (spargere confusamente dall'alto) e il getto (buttare in qualunque direzione) dei volantini di propaganda elettorale, sia in luogo pubblico (vie e piazze), con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, sia in luogo aperto al pubblico (pubblici esercizi, cinema, teatri e simili).

La norma non vieta invece la distribuzione, come la consegna ai passanti o la distribuzione a mano dei volantini che, con il consenso del gestore, possono anche essere lasciati ordinatamente nei pubblici esercizi, cinema, ecc. o anche la posa sotto i tergicristalli delle auto o l'inserimento nelle buche delle lettere (par. 23 Circolare Mininterno 08/04/80 n. 1943/V), fatta salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse. Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.

VIOLAZIONI:

- art. 6 L. 212/56 ss.mm.ii - il reato è stato depenalizzato dall'art. 15 comma 17 della L. 515/93. E' prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, l'autorità competente è il Prefetto.

Art. 13 Affissione stampati, giornali murali, manifesti

A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni l'affissione di stampati, manifesti, giornali murali od altro, di figure od immagini che attraverso qualunque forma costituiscano manifestazioni di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati (artt. 1 e 6 L. 212/56).

1) Individuazione degli spazi

La Giunta comunale, entro il 30° giorno antecedente il voto, individua gli spazi da destinare all'affissione in base alla popolazione residente, nel rispetto di questi parametri:

- o da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- o da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- o da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- o da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- o oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.

Deve essere garantito in ogni centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. I tabelloni devono essere posizionati in modo che i manifesti siano ugualmente e chiaramente visibili dai cittadini.

2) Assegnazione degli spazi

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale delimita e ripartisce gli spazi di propaganda elettorale, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse.

I tabelloni sono ripartiti in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente o Sindaco e delle liste ammesse.

I singoli spazi, della misura di due metri di altezza per uno di base, sono assegnati rispettivamente a:



- ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista;
- ciascun Sindaco e a ciascuna lista.

L'ordine di assegnazione dipende dal sorteggio effettuato in sede di ammissione delle candidature. Gli spazi assegnati alle liste seguono immediatamente la sezione assegnata al Presidente o al Sindaco cui sono collegate. La Giunta Municipale a tal fine provvede ad adottare delibere con le quali:

- a) stabilisce gli spazi (i luoghi in senso generico) dove è possibile la affissione di propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi di partiti partecipanti alla competizione elettorale;
- b) delimita gli spazi di cui alla lett. a) ripartendo gli spazi in sezioni di dimensioni prestabilite;
- c) assegna le sezioni a tutti coloro che hanno diritto ad eseguire le affissioni.

La Circolare Ministero dell'Interno 08/04/80 n. 1943/V par. 1 indica, a titolo puramente esemplificativo, che possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

- 1) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale;
- 2) gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- 3) gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
- 4) le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o gruppi politici o di nomi di candidati;
- 5) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
- 6) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidature;
- 7) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
- 8) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;
- 9) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Ai sensi della Circolare Min. Interno 08/04/80 n. 194 3/V par. 6 lett. a) e b) dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle operazioni di voto, coloro che ne hanno titolo, devono osservare le seguenti norme:

- ✓ è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda (anche avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale);
- ✓ è vietata la nuova affissione nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per il voto (artt.1-9 legge 4 aprile 1956 n. 212);
- ✓ è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);
- ✓ è vietata la propaganda e la pubblicità politica ed elettorale contenente informative false, scene o



slogan denigratori o tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori, lesiva dei diritti della persona;

- ✓ è fatto divieto di scambi o cessioni di superfici assegnate (artt. 3-4 della legge 4 aprile 1956 n. 212);
- ✓ è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente la propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, (Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);
- ✓ è pertanto vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico;
- ✓ è consentita l'esposizione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche o vetrinette, poste in luogo pubblico o esposto al pubblico, appartenenti ai partiti, se l'autorizzazione alla affissione sia precedente alla data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi; è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche anzidette nel giorno precedente ed in quelli fissati per le elezioni (artt. 1-9 legge 4 aprile 1956 n. 212, Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n. 1943/V, paragrafo 6);
- ✓ al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artificiosamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'articolo 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;
- ✓ è vietata l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, degli emblemi del partito tipo francobolli;
- ✓ sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, nonché le iscrizioni su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi. Si reputa opportuno precisare che, in considerazione della finalità della legge, il divieto citato deve essere interpretato nella forma più estensiva possibile (art.1 legge 4 aprile 1956 n. 212, Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n. 1943/V, paragrafo 20);
- ✓ è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, cartelli, targhe, standardi, bandiere, tende, ombrelloni, ecc.), escluse le insegne indicanti le sedi di partito e dei comitati elettorali;
- ✓ non possono essere affissi o collocati manifesti di propaganda elettorale a ridosso di vetrate, vetri o porte a somiglianza di tabelloni, si intendono incluse le sedi dei "Comitati elettorali", dove possono essere esposti all'interno del locale interessato anche se visibili all'esterno (cfr. circolare sopra riportata);-
- ✓ è proibita l'istallazione in luogo pubblico di mostre documentarie e fotografiche a tema elettorale (art. 6 legge 4 aprile 1956 n. 212, Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 21);
- ✓ è consentita l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, dei manifesti a carattere celebrativo, purché non contengano alcun riferimento alla propaganda elettorale.



3) Gazebo, comitati elettorali e sedi di partito

Non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite le insegne indicanti le sedi dei partiti, movimenti o liste.

Nei gazebo è consentita soltanto la suddetta pubblicità, mentre è vietato l'utilizzo di manifesti dei candidati e delle liste.

Nelle postazioni assegnate per i banchetti elettorali, con autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, è vietato l'uso di vele fisse. Le sedi dei "Comitati elettorali", allestite in via continuativa per l'intera durata della campagna elettorale possono essere dotate esclusivamente di insegna indicante la sede medesima (Comitato elettorale più simbolo di lista, per analogia con quanto previsto per le sedi dei partiti politici) secondo quanto disposto dalla Circolare della Prefettura di Parma del 12/05/2016 n. 14041. Devono essere evitate foto e frasi di invito al voto che sono da considerarsi riservate ai manifesti di propaganda elettorale e come tali devono essere collocate negli appositi spazi assegnati. Per agevolare i controlli da parte delle forze dell'ordine, è opportuno che l'apertura dei comitati elettorali venga comunicata al Comune.

L'affissione dei manifesti al di fuori dagli spazi, in spazi diversi da quelli assegnati dal Comune è punita, ai sensi dell'art. 15 comma 17 della L. 515/1993 in relazione all'art. 8 comma 3° della L. 04/04/1956, con sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1.032,00. Per queste violazioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta, per cui gli organi accertatori dovranno trasmettere il verbale di accertamento al Prefetto specificando che la somma dovuta dovrà essere quantificata dall'organo prefettizio.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono invece a carico in solido all'esecutore materiale ed al committente responsabile. In materia di affissioni fuori dagli spazi elettorali assegnati è importante il rimando alla Cassazione che ha affermato che poiché lo scopo della legge 4 aprile 1956, n. 2012 è quello di tutelare la *par condicio* di coloro che concorrono nella campagna elettorale, l'art. 8, terzo comma punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda, ma a maggior ragione chiunque li affigga dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori dalla specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso (Cfr. Cass. Penale, III, 28 settembre 1994, n.10256, Sett. Giur. 1995, 124).

Al riguardo occorre tenere presente anche quanto stabilito dalla Cassazione Penale, sezione III con la sentenza 17.02.2017 n. 7680 che ha stabilito che le sanzioni per l'applicazione della propaganda, per così dire, "non autorizzata", ovvero quella che il comma 3 dell'art. 8 della legge 212/1956 definisce fuori degli appositi spazi possa trovare applicazione anche ad altri mezzi quali ad esempio gli adesivi in quanto il riferimento a "stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale" sia meramente

esemplificativo e non anche tassativo, in quanto lo scopo evidente della norma è quello di disciplinare le modalità di effettuazione della campagna elettorale mediante affissioni, che devono essere effettuate negli spazi appositi. La legge non attua alcuna distinzione riguardo alle dimensioni del materiale affisso, coerentemente con le finalità di ordinato svolgimento della propaganda elettorale, come peraltro implicitamente rilevato laddove si è riconosciuta la sussistenza del reato con riferimento all'ipotesi di propaganda elettorale effettuata mediante affissione di stampati nelle vetrine e negli ingressi di negozi.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali, perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.



VIOLAZIONI:

- art. 1/1 e 8 L. 212/56 ss.mm.ii - affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi;
- art. 1/1 e 8 L. 212/56 ss.mm.ii - affissione di materiale di propaganda elettorale avendone titolo ma fuori dagli spazi assegnati o non avendone titolo negli appositi spazi;
- art. 1/4 e 8 L. 212/56 ss.mm.ii - affissione nelle bacheche di materiale di propaganda elettorale diverso da giornali quotidiani e periodici;
- art. 9 L. 212/56 - affissione di manifesti nel giorno precedente ed in quello/i delle votazioni.

Sono violazioni relative a reati depenalizzati dall'art. 15 comma 17 L. 515/93. E' prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032 per ogni manifesto; ai sensi dell'art. 15, comma 19 della legge citata, non è ammesso il pagamento in misura ridotta e la competenza è del Prefetto.

Art. 14

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili, luminosa o figurativa

La propaganda fonica a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni è possibile nel rispetto di due condizioni:

- o possesso della autorizzazione prevista dall'art. 23 C.d.S. rilasciata dal Sindaco. Nel caso questa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia;
- o rispetto delle condizioni previste dall'art. 7/2 L. 130/75: l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito solamente per il preavviso dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. L'uso dell'altoparlante è consentito solo dalle ore 09:00 alle ore 19:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Nell'annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell'oratore ed il tema del discorso (par. 25 Circolare Ministero dell'Interno 08/04/80 n. 1943/V). L'uso della pubblicità fonica è comunque assolutamente vietato nelle strade o piazze ove sono in corso comizi o manifestazioni e, comunque, ad una distanza inferiore a metri 200.

Il volume degli altoparlanti deve essere limitato alle reali esigenze acustiche della località in cui avviene la trasmissione. Gli eventuali veicoli utilizzati per la pubblicità fonica possono essere adornati con simboli di partito/movimento politico/liste e bandiere, che andranno immediatamente rimossi al termine dell'attività di pubblicità.

E' ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi - secondo il parere del Ministero dell'Interno - possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Per quanto concerne i taxi la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Detti veicoli saranno ricoverati in garage o sedi similari se fuori servizio.

Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile ((su mezzi mobili con apparecchiature luminose).

Ai sensi dell'art. 6 L. 212/56 a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere sia fisso che mobile in luogo pubblico (su mezzi mobili con apparecchiature luminose), escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, inoltre, *“deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda*



elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo” (...) “E’ altresì vietata ogni propaganda mediante striscioni o drappi o mediante insegne luminose, nonché il lancio di volantini. Non sono oggetto di divieto le normali e permanenti insegne indicative delle sedi dei partiti, dei movimenti e delle associazioni politiche” (Circolare Ministero dell’Interno 08/04/80 n. 1943/V par. 21).

La propaganda elettorale effettuata tramite veicolo in movimento (tipici veicoli pubblicitari definiti “vele”) e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa da una parte non costituisce affissione e dall’altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa mobile (par. 12 Circolare Ministero dell’Interno 08/04/80 n. 1943/V). La legittimità di tale forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento, sono consentite brevi soste tecniche orientativamente di 15 minuti, se queste condizioni non vengono rispettate si configura una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso.

VIOLAZIONI:

- art. 6 L. 212/56 ss.mm.ii - realizzare forme di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico – sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, la competenza è del Prefetto;
- art. 23 c.d.s. e 59 reg. c.d.s. - collocare forme di propaganda elettorale luminosa o figurativa lungo la strada o sui veicoli - sanzione pecuniaria amministrativa da € 398 a € 1.596, la competenza è del Prefetto.

Art. 15

Propaganda elettorale tramite chiamate telefoniche, email, mms o sms

Coloro che utilizzano queste modalità di comunicazione per la propaganda elettorale hanno l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli abbonati a servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile e degli utilizzatori di schede di traffico prepagato.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sulle modalità con cui partiti, organismi politici, comitati promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare, rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, dati personali dei cittadini per iniziative di propaganda elettorale (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale, 6 marzo 2014 n. 51).

Per finalità di propaganda elettorale, i partiti e i singoli candidati possono trattare dati personali estratti da “fonti pubbliche” senza richiedere il consenso degli interessati.

In particolare, possono essere utilizzati i dati estratti da:

- o liste elettorali detenute presso il Comune;
- o elenco degli elettori italiani che votano all’estero per le elezioni del Parlamento europeo;
- o liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo;
- o elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto e quelli aventi diritto al voto per l’elezione del Comitato degli italiani all’estero.

I partiti sono anche esonerati dall’obbligo di rendere l’informativa preventiva (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679) sul trattamento dei dati personali estratti da tali elenchi durante il periodo a partire dal 60° giorno antecedente la data del voto, fino al 60° giorno successivo. Possono, inoltre, essere utilizzati senza consenso, ma previa informativa, i dati degli aderenti ai partiti e dei soggetti che hanno con essi contatti regolari. Ciò a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web



dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i propri diritti, quali, ad esempio, quello di rettificare i propri dati o di ottenerne la cancellazione.

La disposizione non riguarda i dati dei simpatizzanti, raccolti in occasione di singole iniziative, per i quali è necessario il rilascio del consenso informato. Analogamente, sono utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato, i dati degli iscritti ad organismi associativi a carattere non politico.

Non sono utilizzabili ai fini di propaganda elettorale i seguenti dati:

- dati raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali (tra cui le anagrafi della popolazione residente, archivi dello stato civile, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti, albi elettorali);
- dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (si tratta dei dati personali resi disponibili sui siti istituzionali dei soggetti pubblici sulla base di obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, quali la L. 69/2009 e il D.Lgs. 33/2013, nonché da altre norme di settore);
- dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche;
- dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura;
- dati reperiti sul web.

Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possano richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all'esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente. Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267).

Non è parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di cariche pubbliche non elettive e, più in generale, di incarichi pubblici, l'utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Alcune particolari modalità di contatto (invio di mail, telefax, messaggi tipo sms o mms, chiamate preregistrate) richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica. Il consenso può anche essere acquisito una tantum e deve riguardare specificatamente le modalità di contatto.

In sintesi il Garante suddivide le forme di tutela a seconda che riguardino:

- elenchi di dati personali detenuti da pubbliche amministrazioni utilizzabili per scopi di propaganda, sia pure con espresse cautele, quali ad esempio le liste elettorali e altri elenchi e registri pubblici;
- elenchi non utilizzabili per i medesimi scopi, quali ad esempio gli archivi di stato civile, l'anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate ai seggi, i dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di trasparenza, i dati raccolti da titolari di cariche elettive, i dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura e i dati reperiti liberamente sul web;
- dati utilizzabili solo previo consenso informato scritto, esplicito e preventivo, quali ad esempio elenchi telefonici, archivi informatici, ecc.

Il Garante prevede, infine, che, decorsi i 60 giorni dal voto, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti per la campagna elettorale per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, previa ulteriore informativa. In mancanza, devono cancellare o distruggere i dati.



Art. 16

Rilevazioni di voto da parte di Istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Art. 17

Divieti ed obblighi particolari

Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

La norma non può invece essere interpretata nel senso che faccia obbligo di staccare i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione - portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di una lista.

In deroga a quanto sopra stabilito si rammenta che, per l'esercizio delle loro funzioni, i rappresentanti di lista sono autorizzati a portare, all'interno della sezione elettorale, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori del plesso dove sono collocate le sezioni elettorali. Simboli o quant'altro di dimensioni tali da non essere più considerati segni di riconoscimento ma bensì oggetti di propaganda elettorale, sono sanzionabili a norma dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. modificazioni.

VIOLAZIONI:

- art. 9 L. 212/56 ss.mm.ii- la violazione è depenalizzata dall'art. 15 L. 515/93, è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, la competenza è del Prefetto.

E' vietato portare armi, anche per le persone munite di licenza, durante i comizi o le riunioni elettorali, così come è vietato portare armi improprie.

VIOLAZIONI:

- art. 4 L. 110/75 - si configura come reato, in questo caso specifico occorre inviare un'informativa alla Procura della Repubblica.

E' vietato impedire o turbare una riunione di propaganda elettorale.



VIOLAZIONI:

- *non esiste una specifica norma che sanzioni tale comportamento per le elezioni amministrative, come è invece prevista per le elezioni politiche o i referendum. Si può fare ricorso agli artt. 654 c.p. (Grida e manifestazioni sediziose) e 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone).*

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, fotostampa devono indicare il nome del committente responsabile.

VIOLAZIONI:

- *art. 29/3 L. 81/93 - è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 e € 25.822, la competenza è del Prefetto.*

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alla vigenti norme di legge e agli atti emanati in materia dal locale Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Parma e dal Comune di Traversetolo. Gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie sono da intendersi aggiornati al valore vigente alla data della violazione.